



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente “Famiglia”.

Relazione

Il Disegno di legge “Famiglia” si pone quale strumento di coordinamento degli indirizzi in materia di politiche familiari che supera la logica degli interventi disorganici e frammentari avuti sino ad oggi.

La strategia che si intende attuare, tramite il presente DDL, si fonda sul ruolo attivo della famiglia quale soggetto su cui investire per il futuro della Regione, valorizzando la sua funzione per la coesione sociale e per il rafforzamento del rapporto tra le generazioni, quale principale riferimento per lo sviluppo sociale, economico e culturale della Regione.

Gli interventi a favore delle famiglie sono stati dettati dall'emergenza e quindi necessariamente frammentati e disorganici o attuati in forma indiretta, cioè riflesso, a volte inconsapevole, di altre politiche. Si tratta ora di delineare un quadro organico di interventi che abbiano la famiglia come destinatario, tenendo presente i concetti di sussidiarietà e sviluppo del capitale umano e sociale, nel senso che gli interventi devono essere attuati in modo da non sostituire ma sostenere e potenziare le funzioni proprie e autonome delle famiglie, in una logica di empowerment delle stesse e dei loro membri, anziché di mero assistenzialismo.

In Sardegna, nel 2012, il numero delle famiglie risulta pari a 710.828 a fronte di 700.132 nel 2011; la composizione media è di 2,31 unità.

La percentuale di famiglie sulle risorse economiche complessive delle famiglie negli ultimi 12 mesi per giudizio sulle risorse economiche è riportata nella tabella seguente:

Giudizio	2003	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Ottime	1,6	1,2	1,2	1,2	0,7	0,7	1	0,6	0,2
Adeguate	47,4	52,6	51,9	54,3	43	51,1	50,6	51,5	54,4
Scarse	41,3	36,2	37,9	33,1	40,7	39,2	38,9	38,3	35,8
Assolutamente insufficiente	8,6	8,9	7,9	10,6	11,1	8,3	8,8	9,3	9,5

(elaborazione fonte ISTAT)

La situazione rappresentata, elaborata su dati dichiarati, evidenzia la precarietà in cui vivono il 45 % delle famiglie. Uno zoccolo percentuale che con differenze non rilevanti del trend, persiste nel tempo e che evidenzia non solo croniche carenze del sistema produttivo regionale, ma anche



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

un'inerzia sociale la cui origine non è solamente economica ma radicata nel contesto socio - culturale e valoriale sul quale si deve operare con più incisività.

Le priorità di intervento del DDL si sviluppano, in sintesi, su due principali direttive:

- interventi a sostegno di famiglie con difficoltà rilevanti (le famiglie con minori, in particolare quelle numerose; le famiglie con disabili o anziani non autosufficienti; le famiglie con disagi conclamati sia nella coppia, sia nelle relazioni genitori-figli).
- Interventi volti al superamento di difficoltà che in assenza di supporto economico, culturale e sociale possono favorire la regressione economica e sociale della famiglia e dei suoi componenti ed interventi volti al contrasto di fenomeni negativi sotto il profilo economico sociale (basso tasso di natalità, invecchiamento della popolazione, deresponsabilizzazione dei ruoli, carenza informativa, stasi culturale e regressione valoriale, ecc.). I principali interventi si articolano secondo i seguenti ambiti: politiche abitative per la famiglia; promozione della genitorialità e misure a tutela dei minori, servizi educativi in contesto domiciliare, servizi per la prima infanzia, pari opportunità e conciliazione tra famiglia e lavoro; terzo settore e reti associative familiari; servizi consultoriali e di informazione; tutela dell'equilibrio psico-fisico nelle strutture sanitarie; monitoraggio delle politiche familiari e potenziamento dell'azione amministrativa di coordinamento e controllo.

Il DDL è costituito da 26 articoli raggruppati nei seguenti sette capi:

Capo I “Principi e finalità”

L'art 1 definisce il quadro dei principi e delle finalità che si intende perseguire con il DDL. In particolare, è evidenziato il ruolo attivo della famiglia e l'esigenza del suo rafforzamento, limitando le azioni di mero assistenzialismo a fronte di interventi che garantiscano idonei servizi ed aiuti temporanei mirati che consentono o rendono più facili lo svolgimento delle funzioni primarie della famiglia, nelle sue fasi evolutive nonché dei suoi componenti.

Capo II “Interventi di carattere economico a sostegno della famiglia”

L'art. 2 “Agevolazioni finanziarie” autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi per l'abbattimento in conto interessi sui mutui per l'acquisto, ristrutturazione ed ampliamento della prima casa o su prestiti per l'acquisto di arredi. Consente la costituzione di un fondo di garanzia per la concessione di fidejussioni, sino al 50% del prestito concesso.

Prevede, inoltre, una serie di misure nell'ambito dell'edilizia residenziale e facilitazioni sotto forma di sgravi fiscali per l'affitto dell'abitazione permanente della famiglia.

Sono individuate le caratteristiche dei soggetti beneficiari, privilegiando neo coppie e nuclei



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

famigliari che hanno a carico anziani, minori o soggetti non autosufficienti o disabili e casi di particolare difficoltà quali genitori separati e divorziati, adulti o madri con minori con percorso comunitario concluso, stabilito dai servizi sociali territoriali e/o Tribunale dei minori.

Le ulteriori caratteristiche dei beneficiari anche in relazione ai limiti di reddito sono definiti, come per gli altri articoli del DDL, con provvedimento della Giunta Regionale secondo le modalità stabilite dal successivo art. 22.

L'art.3 prevede la concessione di contributi per l'abbattimento, sino a cinque punti, degli interessi su prestiti a favore delle famiglie con reddito non superiore a euro 30.000.

L'art. 4 promuove interventi sperimentali per soluzione abitative a favore di genitori separati o divorziati anche a supporto dello svolgimento delle funzioni genitoriali.

L'art. 5 prevede l'istituzione di un fondo di garanzia a favore di soggetti che concedono in locazione immobili di loro proprietà a famiglie con reddito non superiore a euro 30.000 con i requisiti di cui all'art. 3, comma 2.

Capo III "Promozione della genitorialità e misure a tutela dei minori"

Gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 dispongono interventi volti al sostegno della procreazione responsabile, delle funzioni genitoriali, della natalità e del potenziamento e innovazione dei servizi rivolti alla conciliazione con gli impegni lavorativi dei genitori, ma anche servizi rivolti alla prevenzione ed all'azione educativa e formativa del sistema famiglia. Una parte specifica è dedicata alla tutela dei minori che, qualora affidati in cura alle comunità di assistenza ed alle case famiglie, hanno diritto all'esenzione del ticket sanitario, all'iscrizione gratuita ai servizi di mensa e trasporto scolastici, alla fornitura gratuita di libri di testo scolastici ed all'abbonamento ai servizi pubblici di trasporto.

Capo IV "Iniziativa nel campo dei servizi sociali educativi e sanitari per l'infanzia e l'adolescenza e tutela dell'equilibrio psico-fisico nelle strutture sanitarie"

L'art. 11 dispone la promozione di interventi socio-educativi, potenziando l'offerta e facilitando l'erogazione di servizi a domicilio; l'istituzione di centri di incontro per preadolescenti e adolescenti con finalità di socializzazione, culturali e pedagogiche; il potenziamento dell'integrazione e dell'interazione tra scuola e ASL nell'attività di prevenzione, informazione nel campo della salute e della sessualità, la concessioni di aiuti economici per l'acquisto di libri di testo e di sostegno per la frequentazione di un anno di studi all'estero.

L'art. 12 prescrive modalità organizzative e comportamentali che i presidi sanitari pubblici o privati convenzionati devono garantire a tutela dell'equilibrio psico-fisico dei pazienti e delle loro famiglie.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Capo V “Misure a favore del lavoro domestico, delle famiglie numerose o in favore di soggetti con altre difficoltà di natura sociale”

L'art. 13 si pone ad integrazione della normativa statale (L. 493/1999) che ha introdotto l'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni per casalinghe/i. L'importo da pagare è di € 12,91 annuo. Lo Stato assicura a proprio carico l'assicurazione se l'assicurato ha un reddito sotto i 4.648,11 euro e se appartiene ad un nucleo familiare con un reddito totale sotto i 9.296,22 euro. La Regione, in funzione del disposto del presente articolo, pagherà l'assicurazione per fasce di reddito superiore a quella stabilita in esenzione dallo Stato, nel limite di reddito individuato con provvedimento della Giunta regionale.

L'art. 14 stabilisce la possibilità di integrazione del Fondo Unico di cui alla L.R. n. 2/2007 a favore di interventi a sostegno di famiglie in difficoltà con componenti non autosufficienti, minori con situazioni multiproblematiche di ordine psico-sociale e sanitario; il disposto è rivolto anche a soggetti vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, abusi e violenze, nonché, a donne in stato di gravidanza o madri in difficoltà. È previsto un assegno una tantum a supporto dei familiari di lavoratori deceduti a causa di incidenti sul luogo di lavoro.

L'art. 15 prevede il potenziamento dei servizi ed in particolare dei centri diurni per disabili e persone anziane, a favore delle famiglie che consentono la permanenza nel proprio nucleo di persone non autosufficienti.

Capo VI “Attività di informazione, formazione, associazionismo e organizzazione”

Gli articoli 16, 17 e 18 sono rivolti a garantire la qualità e professionalità del personale in ambito sociale attraverso la qualificazione e formazione, nonché, l'iscrizione in appositi elenchi regionali. La misura ha anche la finalità di favorire il raccordo con il mercato del lavoro, scoraggiando il lavoro irregolare ed incentivando le opportunità occupazionali che il sistema sociale offre. Inoltre, sono promosse le iniziative di associazionismo familiare quale la banca del tempo e la pianificazione dei servizi di conciliazione, compreso il coordinamento degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici al fine di armonizzarli con le esigenze familiari.

Capo VII “Osservatorio regionale per la famiglia e Meeting annuale”

Gli articoli dal 19 al 24 dettano norme organizzative in capo all'Amministrazione regionale per far fronte efficacemente alle proprie funzioni nell'ambito delle politiche sulla famiglia e connesse. In particolare ci si dota di strumenti fondamentali per garantire il monitoraggio e le verifiche necessarie per valutare gli interventi effettuati e definire le opportune misure, nonché, per dare concreta attuazione alla funzione di coordinamento e guida dei vari interventi previsti.

Gli articoli 25 e 26 riguardano rispettivamente la copertura finanziaria e l'entrata in vigore della legge.